

COMUNE DI GENOVA

REPERTORIO n.

Appalto fra il Comune di Genova e l'Appaltatore SOCIETÀ' per
l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di **"RIQUALIFICAZIONE
PORTICCIOLO DI NERVI - VIA CABOTO - GENOVA"**.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila....., il giorno (.....) del mese di, in una delle sale del
Palazzo Comunale, posto in Via Garibaldi al civico numero nove

INNANZI A ME – – Segretario Generale del Comune di Genova

sono comparsi

PER UNA PARTE - il **COMUNE DI GENOVA**, nella veste di stazione appaltante, con sede in
Genova, Via Garibaldi n. 9, Codice Fiscale 00856930102, rappresentato da, nat. a
..... il e domiciliat... presso la sede del Comune, nella qualità di Dirigente della
Direzione

E PER L'ALTRA PARTE - l'Appaltatore SOCIETÀ', di seguito per
brevità denominata imprese o Appaltatore, con sede a, in - C.A.P.
..... - Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di
Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Genova n. rappresentata dal Signor
..... nato a il e domiciliato presso la sede dell'Impresa in qualità di

(in alternativa in caso di procura)

e domiciliato presso la sede dell'appaltatore in qualità di Procuratore Speciale / Generale,
munito degli idonei poteri a quanto infra in forza di Procura Speciale / Generale autenticata
nella firma dal / a rogito Dott., Notaio in , iscritto presso il Collegio dei Distretti
Notarili Riuniti di, in data, Repertorio n. ... - Raccolta n., registrato
all'Agenzia delle Entrate di al n. Serie .., che, in copia su supporto
informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo ai sensi dell'articolo 23

del D.Lgs. n. 82/2005, debitamente bollato, si allega sotto la lettera "A" perché ne formi parte integrante e sostanziale;

(in alternativa in caso di aggiudicazione a un raggruppamento temporaneo d'impresa)

- tale appaltatore ..., compare nel presente atto in proprio e in qualità di Capogruppo mandataria del Raggruppamento Temporaneo tra le Imprese:

....., come sopra costituita per una quota di con sede in
....., via C.A.P. codice fiscale e numero d'iscrizione al
Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di
..... numero in qualità di mandante per una quota di

- tale costituitasi ai sensi della vigente normativa con contratto di mandato collettivo speciale, gratuito, irrevocabile con rappresentanza a Rogito/autenticato nelle firme dal Dottor

..... Notaio in, in data, Repertorio n., Raccolta n.
....., registrato all'Ufficio di Registro di in data al n.

- Serie .., che, in copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. n. 82/2005, debitamente bollato, si allega sotto la lettera "... " perché ne formi parte integrante e sostanziale;

tale appaltatore compare nel presente atto in proprio e in qualità di Capogruppo mandataria del Raggruppamento Temporaneo tra le Imprese:

Detti componenti della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo;

PREMETTONO

- che con determinazione dirigenziale della Direzione Attuazione – Settore n. adottata in data, l'Amministrazione Comunale ha stabilito di procedere, mediante esperimento di procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici", di seguito Codice, al conferimento in appalto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di cui in epigrafe per un importo

complessivo di Euro 2.058.505,00 (duemilionicinquantottomilacinquecentocinquevirgolazero),

di cui: Euro 62.205,00 (sessantaduemiladuecentocinquevirgolazero) per “progettazione

esecutiva” (importo soggetto a ribasso), Euro 50.500,00

(cinquantamilacinquecentovirgolazero) per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza già

predeterminati e non soggetti a ribasso ed Euro 90.000,00 (novantamilavirgolazero) per

opere in economia.

- che le categorie richieste dal Bando di gara sono la OG... per Euro (.....),

OG... per Euro (.....), OS... per Euro (.....);

- che la procedura di gara si è regolarmente svolta come riportato nei verbali Cronologico n.

... del, n. del, e n. del

- che con Determinazione Dirigenziale della Direzione – Settore n.

adottata in data, esecutiva ai sensi di legge, il Comune ha aggiudicato

definitivamente l'appalto di cui trattasi all'impresa, con il punteggio totale di punti

(.....) e il ribasso percentuale pari al% (.....), sulla base della lista delle

lavorazioni e forniture posta a base di gara;

- che con riferimento alla normativa antimafia il Comune di Genova ha accertato che l'impresa

..... è iscritta presso la White List della competente Prefettura di Genova con scadenza

il

oppure

- che ha proceduto per l'impresa a chiedere l'informativa prefettizia attraverso il

sistema BDNA mediante l'avvio della procedura SICEANT sul portale dedicato del Ministero

dell'Interno il Prot. n. PR_....., e che in caso di variazioni societarie si

procederà a nuova richiesta con esito negativo / in attesa di esito e che sono pertanto decorsi

i termini di cui al comma 2 dell'art. 92 del D.Lgs. n. 159/2011 che consentono la stipula del

presente contratto;

- che l'Impresa, è in possesso di attestazione SOA n. con validità fino al

..... per la/le categoria/e OG.../OS... classe ... e nei suoi confronti è stato emesso D.U.R.C.

regolare con scadenza in data

- che sono stati compiuti gli adempimenti di cui all'art. 76, comma 5, lettera a), del Codice e

che sono decorsi almeno trentacinque giorni dall'invio dell'ultima di tali comunicazioni.

Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente atto, le Parti, come

sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto.

1. Il Comune di Genova affida in appalto, all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, la

progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di "RIQUALIFICAZIONE PORTICCIOLO DI

NERVI - VIA CABOTO - GENOVA".

Il Comune di Genova prende atto che la progettazione esecutiva dei suddetti lavori verrà

eseguita da professionisti interni alla compagine dell'appaltatore/ esterni alla compagine

dell'appaltatore ossia dall'Ing/arch. _____ nat. a _____ il

_____ iscritto all'ordine degli al numero come espressamente

indicato dall'Appaltatore in sede di offerta.

L'appaltatore assicura che il/i progettista/i suindicato/i procederà/anno alla redazione del

progetto esecutivo e l'Appaltatore stesso all'esecuzione dei lavori, alle condizioni di cui al

presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

(in caso di ordine del RUP ad avviare la progettazione sotto le riserve di legge)

L'Appaltatore/L'Appaltatore tramite il progettista esterno ha redatto e consegnato alla

stazione appaltante il progetto della PRIMA FASE dei lavori. I lavori sono stati consegnati

nelle more della stipula del contratto in data ... e dovranno pertanto ultimarsi in data

segue

2. L'Appaltatore si obbliga, entro il termine essenziale di 10 (dieci) giorni naturali successivi e continui decorrenti dalla stipulazione del presente contratto, a presentare al responsabile del procedimento il progetto esecutivo relativo alla "PRIMA FASE" dei lavori, che consentirà, previa verifica e approvazione del progetto stesso da parte della stazione appaltante, l'avvio immediato del cantiere. Dalla data di approvazione del progetto esecutivo della "PRIMA FASE" da parte della stazione appaltante decorrono i termini per la consegna dei lavori da parte del Comune. La PRIMA FASE dei lavori, da progettare e avviare nei tempi di cui sopra, è quella individuata dall'appaltatore in sede di gara, tramite proposta tecnica migliorativa.

L'Appaltatore inoltre si obbliga entro il termine di 45 gg (quarantacinque) giorni naturali successivi e continui, decorrenti dalla stipulazione del presente contratto a presentare al responsabile del procedimento, il progetto esecutivo della "SECONDA FASE" dei lavori.

Con riferimento a entrambe le fasi di progettazione, il responsabile del procedimento, nel termine di 5 (cinque) giorni decorrenti dalla presentazione del progetto, provvederà all'esame del progetto stesso chiedendo, se del caso, le specificazioni ritenute opportune e/o le integrazioni oggettivamente necessarie, alle quali l'appaltatore dovrà provvedere, entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta.

Il progetto esecutivo verrà approvato dal Comune di Genova entro il successivo termine di 10 (dieci) giorni.

In caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo, relativo sia alla "PRIMA FASE" sia alla "SECONDA FASE" dei lavori, verrà applicata la penale giornaliera, pari all'1 (uno) per mille dell'importo contrattuale, salvo il diritto di risolvere il contratto da parte del Comune ai sensi di quanto previsto all'articolo 108 del Codice.

L'Appaltatore/L'Appaltatore tramite il progettista esterno dovrà realizzare il progetto esecutivo nel pieno rispetto delle qualità e delle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo, nonché dell'offerta economica presentata in sede di gara, nella quale si riterranno

sempre comunque compensate tutte le spese che l'Appaltatore dovrà affrontare per soddisfare tutti gli obblighi e gli oneri generali e speciali previsti a carico dell'Appaltatore stesso dal contratto e dal Capitolato Speciale.

Qualora il progetto esecutivo redatto dall'Appaltatore/dall'Appaltatore tramite il progettista esterno non sia ritenuto meritevole di approvazione, il presente contratto è risolto per inadempimento dell'appaltatore, con conseguente incameramento della cauzione prestata (art. 108 Codice).

In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, non per colpa dell'appaltatore, il Comune di Genova recede dal contratto e, per analogia, verranno applicati i criteri di cui all'art. 5 comma 12 del regolamento ministeriale n. 49/2018.

2. L'appaltatore si impegna all'esecuzione dei lavori di cui sopra alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché a quelle contenute nell'offerta tecnica.

3. S'intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti al momento di indizione del bando di gara relativo al presente affidamento ossia alla data del e in particolare il Codice, il d.p.r. n. 207/2010 di seguito Regolamento, il D.M. n. 145/2000 per quanto ancora vigenti e il D.M. n. 49/2018.

Articolo 2. Capitolato d'Appalto.

1. L'appalto è conferito e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile del presente contratto e dalle previsioni delle tavole grafiche progettuali depositate agli atti del Settore proponente e dal Capitolato Speciale d'Appalto unito alla determinazione dirigenziale della Direzione suindicata n. adottata in data che ha approvato il progetto definitivo, nonché alle condizioni di cui alla determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva di cui alle premesse, che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione e che le Parti

dichiarano di conoscere avendone sottoscritto, per accettazione con firma digitale, copia su

supporto informatico che, sottoscritta digitalmente anche da me Ufficiale Rogante, qui si

allega sotto la lettera “...” affinché formi parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti

progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle

condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che

consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

3. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il

computo metrico estimativo e il computo metrico allegati al progetto.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale, al netto dell'I.V.A. e fatta salva la liquidazione finale, ammonta a

EURO (.....), comprensivo di Euro (.....) per la progettazione esecutiva,

di cui Euro 50.500,00 quali oneri di sicurezza ed Euro 90.000,00 quali opere in economia. I

lavori in economia, a termini di contratto, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma

sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al

netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d'opera, i trasporti ed i

noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori,

incrementati di spese generali e utili di impresa e con l'applicazione del ribasso d'asta

esclusivamente su questi ultimi due addendi.

2. Il contratto è stipulato “in parte a corpo e in parte a misura”. Per la parte “a corpo” l'importo

complessivo dei relativi lavori resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da

alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore

attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 4. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. I lavori devono essere consegnati dal Direttore dei Lavori, previa autorizzazione del Responsabile del Procedimento, entro il termine di giorni 10 (dieci) dall'avvenuta approvazione della progettazione esecutiva relativa alla PRIMA FASE dei lavori, anche nel caso in cui alla progettazione sia stato dato avvio nelle more di stipula del contratto, ricorrendo ai presupposti dell'urgenza di cui all'art. 32, comma 8, del Codice.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 450 (quattrocentocinquanta) naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori.

Articolo 5. Penale per i ritardi.

1. Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati per la consegna del progetto esecutivo della PRIMA FASE e della SECONDA FASE dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori è applicata una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale corrispondente a Euro (.....).

2. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori è applicata una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale corrispondente a Euro (.....).

3. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione.

La misura complessiva della penale non può superare il 10% (dieci per cento). In tal caso la Civica Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Articolo 6. Penali risarcitorie.

Nel caso di mancato rispetto di quanto offerto in sede di gara si applicheranno le seguenti penali:

- per ogni miglioria offerta in fase di gara (a eccezione di quella di cui al punto B.5) ma non realizzata o realizzata solo parzialmente, verrà applicata, in luogo di una penale per ritardo, una penale risarcitoria pari a Euro 2.000,00 (duemilavirgolazero) per ogni punto ottenuto nella valutazione di quella stessa miglioria in fase di gara.

In relazione a quanto previsto dal precedente art. 5 comma 2, l'applicazione delle penali di cui al presente articolo non obbliga comunque la Civica Amministrazione a risolvere il presente contratto.

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori per il tempo necessario a farne cessare le cause, nei casi e nei modi stabiliti dall'art. 107 del Codice e con le modalità di cui all'art 10 del D.M. n. 49/2018.

2. Clausola penale: nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del codice, il risarcimento dovuto all'esecutore sarà quantificato sulla base dei criteri di cui all'art 10 comma 2 lettere a) b) c) e d) D.M. n. 49/2018.

Articolo 8. Direzione di cantiere.

1. La Direzione del cantiere ai sensi dell'articolo 6 del D. M. n. 145/2000 è assunta dal Sig. nato a, il, in qualità di Direttore Tecnico di cantiere, abilitato secondo le previsioni del Capitolato Speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

L'assunzione della Direzione di Cantiere da parte del Direttore Tecnico avviene mediante incarico conferito da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore s'impegna a comunicare tempestivamente alla Direzione lavori le eventuali modifiche del nominativo di cantiere.

2. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

3. L'appaltatore medesimo deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

Articolo 9. Invariabilità del corrispettivo.

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile, salvo quanto disposto dall'articolo 106, comma 1 lettera a) del Codice.

Articolo 10. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del Codice, è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20% (ventipercento) del valore del contratto di appalto, pari a Euro (.....).

2. All'appaltatore saranno corrisposti pagamenti in acconto in ragione dell'effettivo andamento dei lavori ogni **90 (novanta) giorni** qualunque ne sia il loro ammontare con le modalità di cui agli artt.13 e 14 del D.M. n. 49/2018, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 30 comma 5 bis del Codice.

La persona abilitata a sottoscrivere i documenti contabili è il Signor di cui ante. L'appaltatore è obbligato a emettere fattura elettronica; in caso di mancato adempimento a tale obbligo il Comune di Genova non potrà liquidare i corrispettivi dovuti e rigetterà le fatture elettroniche pervenute qualora non contengano i seguenti dati: il numero d'ordine qualora

indicato dalla Civica Amministrazione, il numero di C.I.G. (C.U.P. se previsto) e il codice IPA

che verrà prontamente comunicato dalla stessa Civica Amministrazione. Quest'ultimo codice

potrà essere modificato in corso di esecuzione del contratto, l'eventuale modifica verrà

prontamente comunicata al fornitore via PEC.

Le parti stabiliscono che i pagamenti relativi dovranno essere effettuati dal Comune entro i

termini di:

- 45 giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento per l'emissione del certificato di

pagamento;

- 30 giorni dall'emissione del certificato di pagamento per l'ordine di pagamento.

Ciascun pagamento sia nei confronti dell'appaltatore che degli eventuali subappaltatori, sarà

subordinato alla verifica della regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva

(D.U.R.C.).

Il pagamento della prima rata di acconto relativa all'importo del 100% della progettazione

esecutiva verrà effettuato direttamente al Progettista Esecutivo, secondo quanto previsto

dalla Legge 55/2019, sulla base dell'importo offerto nella Lista Lavorazioni, previa

approvazione del progetto esecutivo relativo alla SECONDA FASE dei lavori, entro 30 giorni

dalla consegna dei lavori relativi alla SECONDA FASE.

In caso di inadempienza contributiva e/o ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al

personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e

cottimi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del Codice.

Il Comune di Genova corrisponde direttamente al subappaltatore, l'importo dovuto per le

prestazioni dallo stesso eseguite nei casi previsti dall'art. 105 comma 13 del Codice, con le

stesse modalità sopra riportate relative ai pagamenti dell'appaltatore.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per

cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore

può chiedere e ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento.

Al termine dei lavori, entro 45 giorni successivi alla redazione del Certificato di ultimazione dei lavori, il Direttore dei lavori compila lo stato finale dei lavori.

Il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo è rilasciato dal R.U.P. all'esito positivo del collaudo ai sensi dell'art. 113-bis comma 3 del Codice.

Il pagamento della rata di saldo è comunque subordinato alla costituzione di una cauzione o garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ai sensi dell'art. 103 comma 6 del Codice.

Nel caso di pagamenti d'importo superiore a cinquemila euro, la Civica Amministrazione, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008.

3. Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il C.U.P. dell'intervento è e il C.I.G. attribuito alla gara è

I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso l'Istituto bancario Banca "....." – Agenzia di - Codice IBAN IT_....._....._..... dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, ai sensi del comma 1 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Le persone titolari o delegate a operare sul suddetto conto bancario sono il Signor di cui ante - Codice Fiscale

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli

destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto

corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto,

anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.

L'Impresa medesima si impegna a comunicare, ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della Legge n.

136/2010 e s.m.i., entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e si

assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti

dall'applicazione della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

L'articolo 106 comma 13 del Codice regola la cessione di crediti già maturati. In ogni

caso la Civica Amministrazione potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al

cedente in base al presente contratto.

Art. 11. Ultimazione dei lavori.

1. L'intervenuta ultimazione dei lavori viene accertata e certificata dal Direttore dei lavori

secondo le modalità previste dall'art. 12, comma 1 del Decreto.

Articolo 12. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. Le Parti stabiliscono che l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori nei modi e nei

termini di cui all'art. 102 del Codice, secondo le prescrizioni tecniche prestabilite e in

conformità al presente contratto, avviene con l'emissione del certificato di collaudo. Le Parti

convengono che detta emissione avvenga non oltre sei mesi dalla data di ultimazione delle

prestazioni oggetto del contratto.

2. Il certificato di collaudo dei lavori può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio,

non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità,

accertate da parte del Direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e

sulla funzionalità dei lavori.

3. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita

manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione degli atti di

collaudo da effettuarsi entro i termini di legge; resta nella facoltà della Stazione appaltante

richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 13. Risoluzione del contratto e recesso della stazione appaltante.

Il Comune procederà alla risoluzione del contratto, nei casi individuati dall'art. 108 del Codice.

Costituiscono comunque causa di risoluzione:

a. grave negligenza e/o frode nell'esecuzione dei lavori;

b. inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori, pregiudizievole, del rispetto dei termini di esecuzione del contratto;

c. manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione dei lavori;

d. sospensione o rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori stessi nei termini previsti dal contratto;

e. subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

f. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera, in misura tale da pregiudicare la funzionalità dell'opera;

g. proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;

h. impiego di manodopera con modalità irregolari o ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della manodopera;

i. inadempimento da parte dell'appaltatore, subappaltatore o subcontraente degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136/2010;

j. in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l'aggiudicatario provvisorio o il contraente;

k. in caso d'inosservanza degli impegni di comunicazione alla Committenza per il successivo inoltro alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché

offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento

ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente

o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi

titolo nella realizzazione dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza;

l. in caso d'inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura, ai fini delle

necessarie verifiche, dei dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento agli

assetti societari, di cui intende avvalersi nell'affidamento dei servizi individuati dall'art. 53

della Legge n.190/2012;

m. mancata approvazione del progetto esecutivo per fatto dell'appaltatore.

2. Fatto salvo, nei casi di risoluzione, il diritto all'escussione della garanzia prestata

dall'appaltatore ai sensi dell'art.103 del Codice, l'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento

dei danni a lui imputabili.

3. Ai sensi e con le modalità di cui all'art. 109 del Codice, il Comune ha il diritto di recedere in

qualsunque tempo dal contratto, previo il pagamento dei lavori eseguiti, nonché del valore dei

materiali utili esistenti in cantiere e del decimo dell'importo delle opere non eseguite, calcolato

sulla base del comma 2 del predetto articolo.

Articolo 14. Controversie.

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, trova applicazione l'art. 205 del

Codice in tema di accordo bonario.

2. In ottemperanza all'art. 205 comma 2 del Codice, prima dell'approvazione del certificato di

collaudo, qualunque sia l'importo delle riserve, il RUP attiva l'accordo bonario

per la risoluzione delle riserve iscritte.

Tutte le controversie conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui l'art.

205 del codice, saranno devolute all'Autorità Giudiziaria competente - Foro esclusivo di

Genova.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 15. Adempimenti in materia antimafia e applicazione della Convenzione S.U.A.

sottoscritta tra Comune di Genova e Prefettura U.T.G. di Genova in data 22 ottobre 2018

1. L'appaltatore ha proceduto a sottoscrivere per integrale accettazione la convenzione SUA tra dal Comune di Genova e Prefettura di Genova del 22 ottobre 2018 e ad accettare integralmente mediante sottoscrizione il documento contenente le clausole di legalità allegato agli atti di gara.

2. L'appaltatore ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con altri concorrenti o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che abbia comportato che le offerte siano imputabili a un unico centro decisionale e di non essersi accordato o di non accordarsi con altri partecipanti alla gara.

3. L'appaltatore s'impegna a denunciare e assume l'obbligo di effettuare comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza

Articolo 16. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

L'Appaltatore, tenuto conto della tipologia di affidamento che comprende la progettazione esecutiva, depositerà presso la stazione appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, redatto secondo le prescrizioni di cui all'articolo 28 del medesimo Decreto;

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relativa responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale

piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo capoverso.

La stazione appaltante ha messo a disposizione il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, predisposto quale capo progetto dal Dott. Ing. Armando Davide Oliveri in data settembre 2019, del quale l'appaltatore si assume ogni onere e obbligo.

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al precedente capoverso, il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera b), formano parte integrante e sostanziale del presente contratto d'appalto, pur non essendo allo stesso materialmente allegati.

Articolo 17. Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

La sostituzione del contraente, nei casi previsti dalla lettera d) comma 1 dell'art. 106 del Codice, e previa verifica del possesso dei requisiti generali e speciali deve essere autorizzata dalla Stazione appaltante e non configura cessione di contratto.

2. I lavori che l'Appaltatore, ha indicato in sede di offerta di subappaltare, nel rispetto dell'art. 105 del codice, riguardano le seguenti attività facenti parte della Categoria prevalente: nei limiti del ...% del suo importo; le seguenti attività facenti parte della categoria scorporabile (S.I.O.S.) nei limiti del ...% del suo importo.

Articolo 18. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore, ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante polizza fideiussoria rilasciata da "....." – - numero emessa in data per l'importo di Euro (.....), pari al% (.....) dell'importo del presente contratto, ridotto nella misura del ...% e di un ulteriore ...% ai sensi degli art. 103 e 93 comma 7 del codice, avente validità fino alla data di emissione del certificato di collaudo e in ogni

caso fino al decorso di 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione lavori risultante dal relativo certificato.

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Articolo 19. Responsabilità verso terzi e assicurazione.

1. L'appaltatore, come sopra costituito e nell'anzidetta qualità, assume la responsabilità di danni arrecati a persone e cose in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, nonché a quelli che essa dovesse arrecare a terzi, sollevando il Comune di Genova da ogni responsabilità al riguardo.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 comma 7 del Codice, l'appaltatore s'impegna a stipulare polizza assicurativa che tenga indenne il Comune dai rischi derivanti dall'esecuzione dei lavori a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, con una somma assicurata pari a Euro e che preveda una garanzia per responsabilità civile verso terzi per un massimale di Euro 2.000.000,00 (duemilionivirgolazero).

Detta polizza è emessa in applicazione dello schema tipo 2.3 di cui al D.M. 12 marzo 2004 n.

123. Qualora per il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni di cui all'art. 2, lettere c) ed e), ed articolo 10, lettere a) e c) del suddetto schema contrattuale, la garanzia della polizza assicurativa per i danni da esecuzione non sia operante, l'appaltatore sarà direttamente responsabile nei confronti del Comune per i danni da questo subiti in dipendenza dell'esecuzione del contratto d'appalto.

3. L'appaltatore si impegna a mantenere viva la polizza del progettista per errori od omissioni progettuali sino al collaudo.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte integrante del presente contratto, sebbene non allegati in quanto non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti del Comune di Genova, avendone comunque le Parti presa diretta conoscenza e accettandoli integralmente, i seguenti documenti:

- il Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145 per quanto ancora vigente;
- tutti gli elaborati grafici progettuali elencati nel Capitolato Speciale d'Appalto;
- il progetto definitivo posto a base di gara;
- i piani di sicurezza previsti dall'art. 15 del presente contratto;
- la Convenzione S.U.A. sottoscritta tra il Comune di Genova e la prefettura UTG di Genova in data 22 ottobre 2018.

Articolo 21. Elezione del domicilio.

1. Ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.M. n. 145/2000 l'Impresa, elegge domicilio in Genova presso

Articolo 22. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese alle quali darà luogo il presente atto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.), comprese quelle occorse per la procedura di gara svoltasi nelle date sono a carico dell'Impresa che vi si obbliga.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

5. Tutti gli allegati in formato digitale al presente atto o i documenti richiamati in quanto depositati presso gli Uffici comunali, sono da intendersi quale parte integrante e sostanziale di esso e, le Parti, avendone piena conoscenza, col mio consenso, mi dispensano di darne lettura.

Richiesto io, Ufficiale Rogante del Comune ho ricevuto il presente atto che consta in numero pagine e parte della da me redatto su supporto informatico non modificabile e letto, mediante l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici, alle Parti comparenti, le quali lo approvano e sottoscrivono digitalmente.

Dopo di che io Ufficiale Rogante ho apposto la mia firma digitale alla presenza delle Parti.

Per il Comune di Genova

Per l'Impresa

Ufficiale Rogante

(atto sottoscritto digitalmente)